



# COMUNE DI PALAGIANO

## Provincia di Taranto

Reg. n. 34

### DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.**

L'anno **duemiladodici** il giorno **sei** del mese di **agosto** alle ore **9,00**, col prosieguo, nell'**Aula Consiliare "Norberto Bobbio"** presso la "**Casa delle Culture**", sita in Via San Marco n. 66, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Salvatore Cirillo e con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dr. Italo SGOBIO;

All'appello nominale risultano:

| CONSIGLIERI            | Pres. | Ass. | CONSIGLIERI            | Pres. | Ass. |
|------------------------|-------|------|------------------------|-------|------|
| 1) TARASCO Antonio     | SI    |      | 11) MASTRONARDI Vito   | Si    |      |
| 2) CIFONE Pietro       | Si    |      | Cosimo                 |       |      |
| 3) PUCCI Salvatore     | Si    |      | 12) SERRA Francesco    | Si    |      |
| 4) MONTEMURRO Carmine  | Si    |      | 13) BORRACCI Donato    | Si    |      |
| 5) CIRILLO Salvatore   | Si    |      | 14) MANCINI Francesco  | Si    |      |
| 6) LIPPOLIS Simone     | Si    |      | 15) MARANGIONE Aldo    | Si    |      |
| 7) LATAGLIATA Domenico | Si    |      | 16) CARUCCI Francesco  | Si    |      |
| 8) MONACO Salvatore    | Si    |      | Giuseppe               |       |      |
| 9) TAGARIELLO Mauro    | Si    |      | 17) ROMANAZZI Giovanni | Si    |      |
| 10) NARDELLI Vincenzo  | Si    |      |                        |       |      |

PRESENTI: 17

ASSENTI : = = =

Risultato legale il numero degli intervenuti

#### IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri e le attestazioni rese dai competenti uffici ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed allegati alla presente sotto la lettera A.

- ◆ Richiamate le disposizioni del Tuel 267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- ◆ Visti i pareri resi a norma dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Uditi la relazione e gli interventi tutti riportati nel resoconto di stenotipia che verrà allegato alla presente deliberazione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 87 del vigente Regolamento del Consiglio comunale;

Con il seguente risultato di votazione palesamente espresso e con esito regolarmente accertato e proclamato dal presidente con la collaborazione del Vice Segretario Comunale:

Presenti n. 17

Assenti n. = = =

Votanti n. 17

Astenuti n. = = =

Voti favorevoli n. 17

Voti contrari n. = = =

Sulla scorta dell'esito della votazione sopra riportato, la proposta viene approvata;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

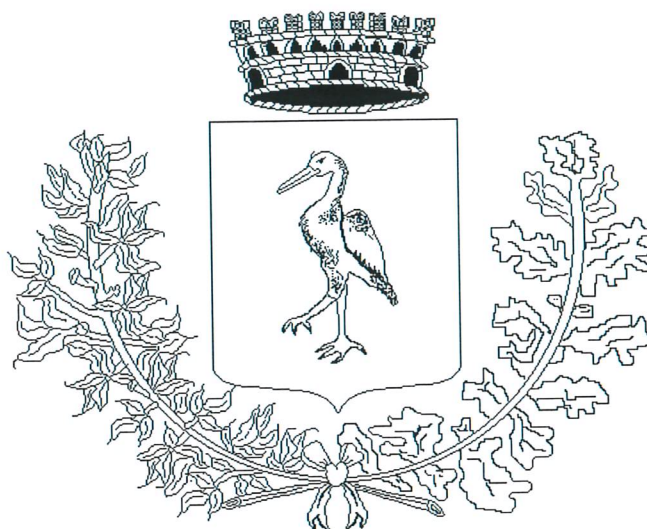
### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU, che qui si abbia per trascritto in forma integrale e che si compone di n. 28 articoli contenuti in 12 fogli;
- 3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;
- 4) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento;
- 5) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente, su proposta del Presidente

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**COMUNE DI PALAGIANO**  
Provincia di TARANTO



**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA**

Allegato alla deliberazione di C.C.

n. 34 del 06/08/2012

## INDICE

### CAPO I – DISCIPLINA GENERALE

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| Art. 1 - Presupposto normativo                    | 3 |
| Art. 2 - Definizioni                              | 3 |
| Art. 3 – Presupposto oggettivo e soggetto passivo | 4 |
| Art. 4 - Soggetto attivo                          | 4 |
| Art. 5 - Base imponibile                          | 4 |
| Art. 6 - Aliquote                                 | 6 |
| Art. 7 - Detrazioni                               | 6 |
| Art. 8 - Dichiarazioni                            | 6 |
| Art. 9 - Termini e modalità di versamento         | 7 |

### CAPO II - RIDUZIONI ED ESENZIONI

|                                                                                                                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Art. 10 - Fabbricati inagibili ed inabitati                                                                                                               | 7 |
| Art. 11 -Anziani o disabili che aquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato | 8 |
| Art. 12 – Abitazione assegnata al coniuge                                                                                                                 | 8 |
| Art. 13- Abitazione di proprietà dell'IACP o di Cooperative                                                                                               | 8 |
| Art. 14 - Altre esenzioni                                                                                                                                 | 8 |

### CAPO III - DISPOSIZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO

|                                                                                                                                     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Art. 15 - Definizione di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo                                                             | 9 |
| Art. 16 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli e detrazioni riconosciute ai medesimi soggetti | 9 |
| Art. 17 - Agevolazioni e detrazioni                                                                                                 | 9 |

### CAPO III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E RECUPERO

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Art. 18 - Funzionario responsabile                             | 10 |
| Art. 19 - Attività di accertamento dell'imposta                | 10 |
| Art. 20 - Attività di controllo e interessi moratori           | 10 |
| Art. 21 – Rimborsi e compensazione                             | 10 |
| Art. 22 - Attività di recupero                                 | 10 |
| Art. 23 - Incentivi per l'attività di controllo                | 11 |
| Art. 24 - Versamenti minimi                                    | 11 |
| Art. 25 - Differimento dei versamenti                          | 11 |
| Art. 26 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento | 11 |
| Art. 27 - Riscossione coattiva                                 | 12 |
| Art. 28 - Entrata in vigore del regolamento                    | 12 |

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

\*\*\*

## CAPO I DISCIPLINA GENERALE

\*\*\*

### Art. 1 - Presupposto normativo

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare, prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per ogni chiarimento in merito alla disciplina IMU si rimanda ai chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze con la circolare 3/DF del 18.05.2012; per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

### Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione dell'IMU i beni immobili oggetto d'imposta sono individuati e definiti nel seguente modo:
  - A. Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come "unica unità immobiliare", nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
  - B. Per **pertinenza dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - C. Per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - D. Per **fabbricato rurale** sia ad uso abitativo sia ad uso diverso per il quale non ricorrono i requisiti di strumentalità all'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. è assimilato alla categoria dei fabbricati in generale sub C), a nulla rilevando l'eventuale accatastamento in categoria D/10;
  - E. Per **fabbricato rurale ad uso strumentale** s'intendono le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. e per le quali ricorrono i requisiti di ruralità ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 557/93, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/94, accatastati nella categoria D/10 o in altra categoria catastale;
  - F. Per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.L.223/2006, convertito con modificazioni dalla

legge 248/2006, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

L'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, riconosce anche per l'imposta municipale propria l'agevolazione prevista dall'art. 2 del d.lgs. 504/92, e al contempo specifica i soggetti beneficiari della stessa. Pertanto, non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d.lgs.99/04, iscritti nella previdenza agricola, ove persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

G. Per **terreno agricolo** si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

### **Art. 3 – Presupposto oggettivo e soggetto passivo**

1. L'imposta municipale propria, di seguito definita IMU, è un'imposta a base reale, il cui presupposto oggettivo è costituito dall'immobile, e la rendita catastale ad esso attribuita costituisce il valore base per la determinazione dell'imposta. Gli immobili oggetto d'imposta si possono classificare per natura e tipologia d'uso in abitazione principale, pertinenze dell'abitazione principale, altri fabbricati, fabbricato rurale, fabbricato rurale ad uso strumentale, aree fabbricabili e terreni agricoli.
2. Il soggetto passivo obbligato al pagamento dell'imposta è il soggetto cui è intestato il bene ove disponga della piena proprietà, nel caso in cui il diritto di godimento del bene è stato concesso a terzi, cui è seguito la trascrizione presso la conservatoria dei RR.II, soggetto passivo IMU sarà il titolare del diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi). Inoltre, costituisce soggetto passivo IMU il locatario di contratti di leasing di beni immobili ed il concessionario di area demaniale.

### **Art. 4 – Soggetto attivo**

- 1) L'IMU rappresenta un'imposta complessa sotto il profilo soggettivo, poiché, la titolarità del tributo è attribuita in parte allo Stato in parte al Comune, nel cui territorio, interamente o prevalentemente, ricadono gli immobili oggetto d'imposta, la compartecipazione al gettito è ripartita nel seguente modo:
  - A) Lo Stato è titolare del 50% del gettito IMU calcolato applicando l'aliquota base (0,76%) alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché, dei fabbricati rurali ad uso strumentale. Il gettito IMU destinato allo Stato non subisce alcuna riduzione a seguito dell'applicazione di detrazioni e/o agevolazioni, introdotte con il presente regolamento, le quali incidono per intero sul gettito comunale;
  - B) Il Comune è titolare:
    - del 50% del gettito IMU, calcolato applicando l'aliquota base (0,76%) alla base imponibile di tutti gli immobili oggetto d'imposta, oltre il gettito relativo agli immobili di seguito specificati;
    - del 100% del gettito IMU incassato dall'eventuale variazione aumentativa dell'aliquota base, applicata alla base imponibile di tutti gli immobili;
    - del 100% del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze;
    - del 100% del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta ai fabbricati rurali ad uso strumentale.

### **Art. 5 - base imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5, e 6 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4

e 5 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214;

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - ▶ **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - ▶ **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - ▶ **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - ▶ **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  - ▶ **60** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a **65** a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - ▶ **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al cui risultato è applicato un moltiplicatore pari a 135; per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Aggiornamento coefficienti per la determinazione del valore. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera,

fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

#### **Art. 6 - aliquote**

1. L'aliquota di base dell'imposta, prevista dal D.L. 201/2011, convertito in legge n. 214 del 22.12.2011, è pari allo 0,76 per cento. In sede di prima applicazione il consiglio comunale del comune di Palagiano, preventivamente all'approvazione dei documenti previsionali e programmatici annuali, delibera le aliquote IMU da applicare all'esercizio finanziario oggetto di previsione; per le annualità successive è competente la giunta municipale per la determinazione delle aliquote IMU ai sensi dell'art. 172 lett. e) del d.lgs. 267/2000. Al competente organo spetta, altresì, la facoltà di variare l'aliquota base, stabilita per legge, anche per singole tipologie di beni e/o categorie di soggetti ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, entro i parametri riportati nella tabella che segue:

| TIPOLOGIA                                          | ALIQUOTA BASE | INTERVALLO DI VARIAZIONE IN % |             |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|
| <b>Abitazione principale e relative pertinenze</b> | 0,40%         | +/- 0,20 punti                | 0,20 – 0,60 |
| <b>Altri immobili</b>                              | 0,76%         | +/- 0,30 punti                | 0,46 – 1,06 |
| <b>Fabbricati rurali strumentali</b>               | 0,20%         | - 0,10 punti                  | 0,10 – 0,20 |

#### **Art. 7 – detrazione abitazione principale**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3. Solo per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di euro 200,00 è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo della detrazione per i figli non può superare l'importo di 400,00 euro, pertanto la detrazione complessiva può raggiungere un massimo di euro 600,00, rispettando sempre e comunque il limite massimo pari all'imposta dovuta per l'abitazione principale.

#### **Art. 8 – dichiarazioni**

1. In sede di prima applicazione dell'IMU sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili.
2. L'art. 13, comma 12 ter del D.L. 201/11, prevede che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, in sede di prima applicazione la dichiarazione IMU dev'essere presentata entro il 30 settembre 2012, redatta su modelli ministeriali.
3. Il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento dovranno essere autocertificati dal richiedente, allegando l'autocertificazione, o altra documentazione prevista, alla dichiarazione IMU;
4. In caso di morte del contribuente, la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi entro un anno dal decesso;
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché, non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all'anno in cui si è verificato l'insorgere della soggettività passiva.

### **Art. 9 – termini e modalità di versamento**

1. Il versamento, ai sensi del comma 12, art. 13, del D.L. 201/11 convertito in legge n. 214 del 22.12.11, ed in deroga all'articolo 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del d.lgs. 09.07.97 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e/o con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, anche per le scadenze successive.
2. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' riconosciuta la facoltà al contribuente a decorrere dal 2013 di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Per l'annualità 2012 il versamento in acconto dev'essere calcolato nella misura del 50% delle aliquote base e solo per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura del 30%, mentre, il versamento a saldo dev'essere calcolato con conguaglio sull'acconto dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno. Inoltre, per l'annualità 2012, è data facoltà al contribuente di versare l'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze in tre rate, ciascuna pari ad un terzo dell'imposta, da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno, il 17 settembre e il 17 dicembre.
5. Ai sensi del comma 166, dell'art. 1, della legge 296/06, applicabile anche all'IMU, ai sensi dell'art. 9, comma 7, del d.lgs. 23/11, prevede che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero, per eccesso se superiore a detto importo.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.
7. In sede di prima applicazione dell'imposta, il comma 12 bis, dell'art. 13, del D.L. 201/2011, prevede che il pagamento della prima rata dell'IMU è effettuato "senza sanzioni ed interessi", nel quale si ritiene che possano ricondursi anche le ipotesi disciplinate dall'art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000, relative alla tutela dell'affidamento e della buona fede, nel caso in cui le novità recate dai criteri di calcolo e di versamento dell'IMU, per l'anno 2012, abbiano comportato errori del contribuente determinati da "obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria". Ovviamente, al di fuori di detti casi, il mancato pagamento delle rate dell'imposta determina l'applicazione delle disposizioni in tema di sanzioni amministrative tributarie.

## **CAPO II RIDUZIONI ED ESENZIONI**

\*\*\*

### **Art. 10 – fabbricati inagibili o inabitabili e fabbricati di interesse storico**

La base imponibile è ridotta alla metà per i seguenti immobili:

1. fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

2. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, previo accertamento dell'ufficio tecnico comunale giusta istanza, munita di dichiarazione del proprietario sullo stato dei luoghi, supportata da perizia tecnica a carico del proprietario ed idonea documentazione da allegarsi; in alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ; Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
  - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
  - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
3. Le agevolazioni del presente articolo decorrono dalla data di acquisizione dell'istanza presentata dal contribuente al protocollo dell'ente, ove l'accertamento dell'UTC risulti positivo.

#### **Art. 11 – Anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato**

Ai fini dell'imposta municipale propria, ove l'abitazione e le relative pertinenze non risultino locate, si considerano direttamente adibite ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e delle relative detrazioni l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento dai seguenti soggetti:

1. anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
2. cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

#### **Art. 12 – Abitazione assegnata al coniuge**

Ai fini dell'imposta municipale propria il comma 12 quinquies, dell'art. 4, del D.L. 16/2012, stabilisce che: *"l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, s'intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione"*, tale previsione fa sorgere in ogni caso un diritto di abitazione nei confronti del coniuge assegnatario della stessa, ne riconosce la soggettività passiva in via esclusiva, quindi l'ex coniuge, in quanto soggetto passivo, è titolato a beneficiare delle agevolazioni previste per l'abitazione principale e le relative pertinenze, nonché, della detrazione di € 200,00 e dell'ulteriore detrazione per gli anni 2012 e 2013 di € 50,00 per ogni figlio affidatogli di età inferiore a 26 anni.

#### **Art. 13 – Abitazioni di proprietà dell'IACP o di Cooperative**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria le abitazioni di proprietà dell'IACP, assegnate, e gli immobili delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci sono assoggettate all'aliquota ordinaria "altri immobili" stabilita all'art. 5 del presente regolamento, mentre, è riconosciuta ai medesimi soggetti passivi la sola detrazione di € 200,00 prevista dall'art. 6 del presente regolamento. A tali immobili non si applica la riserva della quota d'imposta a favore dello Stato.

#### **Art. 14 – Altre esenzioni**

1. L'IMU non è dovuta per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dagli altri comuni, comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali che siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
2. L'IMU non è dovuta per gli immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
3. L'IMU non è dovuta per gli immobili destinati ad usi culturali (sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, ecc.) di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
4. L'IMU non è dovuta per gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
5. L'IMU non è dovuta per gli immobili di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929 n. 810;
6. I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

### **CAPO III DISPOSIZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO**

\*\*\*

#### **Art. 15 – definizione di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo**

Ai fini dell'assoggettamento all'IMU è definito coltivatore diretto il soggetto ricompreso nella categoria dei piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 c.c., in combinato disposto all'art. 1647 c.c., che definisce tale il soggetto che coltiva il fondo "col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia" e risulti iscritto nella previdenza agricola.

Per ciò che riguarda, invece, la definizione di imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritto nella previdenza agricola, le norme sull'IMU rinviano al disposto dell'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, che individua tale soggetto in colui che dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale da lavoro.

Stante il richiamo normativo di cui al paragrafo precedente, deve precisarsi che la qualifica di IAP può essere riconosciuta anche alle società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari";
- 2) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale".

Condizione necessaria ai fini del riconoscimento alle società della qualifica di IAP, rinvenibile nell'art. 1, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 99/2004, è costituita dal fatto che "l'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142".

**Art. 16 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli e detrazioni riconosciute ai medesimi soggetti**

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, le aree fabbricabili scontano l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, l'agevolazione si applica a tutti i comproprietari.

**Art. 17 - Agevolazioni ed esenzioni**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
  - del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000,00 e fino a euro 15.500,00;
  - del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,01 e fino a euro 25.500,00;
  - del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,01 e fino a euro 32.000,00;
2. le agevolazioni del presente capo hanno effetto anche ai fini del calcolo della quota di imposta riservata allo Stato. Ove il terreno fosse concesso in affitto le agevolazioni del presente articolo non possono ritenersi applicabili.

**CAPO IV**

**ATTIVITA' DI CONTROLLO E RECUPERO**

\*\*\*

**Art. 18 – Funzionario responsabile**

Con delibera di Giunta comunale è designato un Funzionario responsabile cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti inerenti il tributo, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

**Art. 19 – Attività di accertamento dell'imposta**

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni, così come disposto dal regolamento comunale per l'applicazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali approvato con D.C.C. n. 13 del 27.03.1999.
2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

**Art. 20 – Attività di controllo ed interessi moratori**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di un punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 21 – Rimborsi e compensazione**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, **per la quota di competenza comunale**, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale;
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
5. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 22.
6. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

### **Art. 22- Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 10,33.

### **Art. 23 - Incentivi per l'attività di controllo**

1. Per incentivare l'attività di controllo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale dell'ufficio competente, che ha partecipato a tale attività, una quota delle somme riscosse, in misura pari al 1,5 % delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo.

### **Art. 24 - Versamenti minimi**

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

### **Art. 25 - Differimento dei versamenti**

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

### **Art. 26 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 5.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà da idonea documentazione da assoggettarsi alle verifiche previste per legge.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c) l'importo non può più essere rateizzato.

#### **Art. 27 – Riscossione coattiva**

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010, nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 28 – Entrata in vigore del regolamento**

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

